

Buongiorno. I giudici di pace non sono né tenuti né facoltizzati a dare pareri, essendo questo compito solo degli Avvocati. Non di meno, essendo stati prospettati da più utenti vari casi concernenti la compravendita di autovetture e comunque la loro demolizione ovvero radiazione dal PRA, se non altro come indicazione si espone quanto segue.

1) In caso di vendita di un'auto si affida per lo più il c.d. "passaggio" (compravendita e trascrizione) ad un'agenzia. Poi, non pagando l'acquirente i relativi costi a lui spettanti, l'agenzia (o lo stesso PRA) legittimamente non procede alla trascrizione, se non previo pagamento dei predetti costi da parte del venditore, pur non spettando a lui gli stessi, con una formalità particolare denominata "a tutela del venditore".

Purtroppo ritengo che la via più rapida ed anche più economica sia quella di pagare il passaggio alla agenzia, anche se non dovuto dal venditore ma dall'acquirente che non l'ha pagato a suo tempo, in modo che l'agenzia dia corso alla trascrizione al PRA ed in modo che l'auto risulti finalmente intestata (anche per i "bolli" tasse di proprietà che prima o poi arrivano da pagare) a chi la comprò e non più al venditore.

NOTA - Frattanto (a mio parere) l'atto di vendita è (abbastanza) tranquillo per i rischi della circolazione, come incidenti ed anche "multe". Però ciò, ripeto, non è così scontato. Dipende dalle forze dell'ordine e dai giudici di merito. E' cosa quindi non pacifica bensì discutibile.

2) Auto sottoposta a fermo amministrativo con trascrizione "pregiudizievole" dello stesso presso il PRA e vendita nonostante la presenza e permanenza dello stesso.

Il giudice di pace non ha la facoltà di ordinare la cancellazione del fermo amministrativo trascritto.

Una possibilità può essere quella (se c'è ancora la possibilità e soprattutto il titolo, riguardando il fermo il venditore e non l'acquirente) di impugnare il fermo e di ottenerne la cancellazione.

Non saprei dire (allo stato) se è ammissibile un'azione civile ordinaria da esperirsi con un avvocato con la quale viene chiesto non già al PRA ma al venditore di dar corso alla cancellazione del fermo. Dubito che ciò sia possibile, anzi direi proprio di no, trattandosi di un obbligo di fare. Semmai si potrà "rimuovere" (cioè pagare) la sanzione che ha generato il fermo e poi chiedere il rimborso dell'importo al venditore (ammesso che lo stesso sia reperibile ed abbia la possibilità di essere colpito esecutivamente, come è improbabile che sia).

3) Terzo caso (frequente e talvolta simile al primo). Si ricorre spesso alla perdita di possesso (con una denuncia penale) per ottenere la radiazione del veicolo, laddove taluno si sia appropriato dell'auto ovvero se ne sia persa traccia per qualunque ragione. Non può essere considerato rientrante in questa fattispecie (salvo notevoli forzature) il caso di colui che ha venduto l'auto e non ha ottenuto la trascrizione (è il caso 1). In alternativa alla denuncia penale si può ricorrere al giudice di pace (se autorizzati *** anche da soli) chiedendo l'accertamento della perdita di possesso e chiedendo la annotazione della stessa al PRA.

NOTA (***) Citazione senza avvocato (se autorizzati) del responsabile della "perdita" (se esiste l'uno ed è realmente configurabile la seconda) davanti al giudice di pace che poi va (da parte del ricorrente e non dell'ufficio) notificata al soggetto che ha (in qualche modo, ma realmente) sottratto il bene, per ottenere quindi una sentenza che ordini la trascrizione al PRA. Infine la sentenza va trascritta al PRA con un costo da determinare.